



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 548 / 2022

DEL 28/12/2022

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER LA REDAZIONE DI PIANI, COORDINAMENTO ATTIVITÀ E SUPPORTO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI IN EMERGENZE INTERCOMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" come modificata dalla deliberazione G.C. n. 109 del 30/11/2021 ad oggetto "Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2021-2023 con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 ed approvazione della dotazione organica" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

RICHIAMATI:

- l'articolo 14, comma 27, del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione che individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni la "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi";
- il comma 28 dello stesso articolo 14 del D.Lgs 78/2010 citato al punto precedente che impone ai comuni aventi popolazione fino a 3mila abitanti e appartenenti a comunità montane di gestire in forma associata mediante unione o convenzione le proprie funzioni fondamentali, tra cui quella di cui al capoverso precedente;
- l'articolo 9, comma 3, della L.R. 19/08 che attribuisce alle Comunità Montane la possibilità di gestire in forma associata funzioni delegate dai Comuni, prevedendo che tale esercizio sia regolato da apposita convenzione e che sia il citato articolo 9 che l'articolo 30 del TUEL prevedono che le funzioni associate siano gestite attraverso l'istituto della delega o attraverso la costituzione di un ufficio comune;
- l'art. 14 comma 30 del d.l. 78/2010 che demanda alle regioni la competenza a definire la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni;
- l'articolo 8 della l.r. 22/2011 che prevede che in Lombardia l'ambito territoriale raggiunga, per i comuni appartenenti a comunità montane, il limite demografico minimo pari a 3mila abitanti o, in alternativa, al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;
- il parere 426 del 3.10.2012 la Corte dei Conti Sez. Lombardia che ha ritenuto che detta norma, ancorché emanata antecedentemente alla definizione del nuovo assetto

dell'esercizio associato delle funzioni delineato dalla novella al d.l. 78/2010, sia compatibile con esso;

RICHIAMATO, altresì, il Codice della Protezione Civile D Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1, che, nel rispetto delle competenze in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce nei modi e con le forme ritenute opportune, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;

RICHIAMATO il D.Lgs 31/03/1998 n. 112, in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n. 59, che conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di protezione civile;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/07/2020 avente ad oggetto l'approvazione della convenzione con la Comunità Montana del Piambello per la gestione in forma associata della funzione di protezione civile comunale e del servizio di protezione civile per la redazione di piani, coordinamento attività e supporto alle autorità competenti in emergenze intercomunali per il periodo 2020-2022;

RITENUTO di dover impegnare l'importo di € 5.127,00 quale canone per il servizio convenzionato di cui alla premessa al capitolo 10411011000 del Bilancio pluriennale 2022-2024, esigibilità 2022 a favore della Comunità Montana del Piambello con sede ad Arcisate in via Matteotti 18 (Partita IVA: 03115330122 - Codice Fiscale: 95067540120);

VISTO il DURC allegato;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 09/2022 del 01/06/2022, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di C.C. n° 6 del 08/02/2022 all'oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

di impegnare l'importo di € 5.127,00, quale canone per l'anno 2022 per il servizio convenzionato di cui alla premessa, al capitolo 10411011000 del Bilancio pluriennale 2022-2024, esigibilità 2022 a favore della Comunità Montana del Piambello con sede ad Arcisate in via Matteotti 18 (Partita IVA: 03115330122 - Codice Fiscale: 95067540120);

di dare atto che il soggetto creditore è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC allegato;

di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 28/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)